



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali

Via Università, n. 12 - 43121 Parma www.unipr.it giurisp@unipr.it

Parma, 8.06.2020

A mezzo e-mail: comm02a@senato.it

Ill.mo Sig.

PRESIDENTE

I COMMISSIONE PERMANENTE

AFFARI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sua Sede

Ill.mo Sig.

PRESIDENTE

II COMMISSIONE PERMANENTE

GIUSTIZIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sua Sede

DDL S. 255. Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.

Illustrissimi Presidenti,

illustrissimi Membri Commissioni Permanenti I e II,

ringrazio per l'incarico conferitomi relativamente al DDL S. 255.

Limitero' doverosamente le mie riflessioni ai profili tecnico-giuridici del disegno di legge, non entrando nel merito della scelta di fondo operata dai Presentatori.


1. Su queste premesse, l'unica disposizione che ha attirato la mia attenzione, è il secondo comma dell'art. 1, che prevede l'incandidabilità per i magistrati, che non siano in aspettativa da almeno sei mesi prima dell'accettazione della candidatura.

La previsione mi sembra abbastanza discutibile, come dimostra il fatto che a nessun altro pubblico dipendente è imposto un tale obbligo. E tale mia valutazione è rafforzata dalla presenza del divieto di candidarsi nella circoscrizione elettorale nel quale si è svolta negli ultimi anni l'attività di giudice, che esclude la possibilità dell'esercizio della funzione in chiave elettorale. Peraltro, a che titolo l'interessato si metterebbe in aspettativa, non essendo prevista – salvo mio errore – la fattispecie *ad hoc*? E perché mai per esercitare il diritto costituzionale dell'elettorato passivo, una persona può essere costretta a non esercitare il diritto costituzionale al lavoro?

Ritengo che sia meglio prevedere la collocazione in aspettativa *ope legis* con effetto dal momento dell'accettazione della candidatura.

1.1 Uguali considerazioni valgono, a mio avviso, per l'altra ipotesi prevista dallo stesso comma ovvero sia quello della candidatura in caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive.

2. Rinnovo il ringraziamento, resto a disposizione e porgo i migliori saluti.



Prof. Giorgio Pagliari

Ordinario di diritto amministrativo

Università degli Studi di Parma